



Maggio 2021

---

## **Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27)**

---

## Indice

1.	Punti essenziali del progetto .....	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.....	2
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....	2
4.	Commento alle singole disposizioni .....	2

## 1. Punti essenziali del progetto

L'ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) disciplina le condizioni per i lavori sugli impianti elettrici a bassa tensione e il controllo di questi impianti: chi esegue, modifica o ripara tali impianti e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure interrompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un'autorizzazione d'installazione dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Di conseguenza anche l'installazione di impianti fotovoltaici – limitatamente all'installazione sugli e negli edifici – rientra nel campo d'applicazione dell'OIBT. Pertanto, i lavori corrispondenti possono essere eseguiti soltanto dai titolari dell'autorizzazione.

Con l'abolizione della procedura d'approvazione dei piani per gli impianti di produzione di energia con raccordo alla rete di distribuzione a bassa tensione (IPE), prevista nel quadro della revisione parallela dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE; RS 734.25), vengono introdotte misure di accompagnamento che prevedono per gli impianti di questo tipo uno specifico obbligo di notifica che permette un adeguato controllo saltuario degli impianti da parte dell'ESTI. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla sicurezza di simili impianti. Le modifiche ai piani di sicurezza devono essere valutate con attenzione e attuate con la dovuta cautela. Considerate queste nuove misure di accompagnamento previste è ragionevole, oltre alla soppressione della procedura d'approvazione dei piani, allentare anche le condizioni di ammissione per l'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali secondo l'articolo 14 OIBT (autorizzazione d'installazione limitata) e compiere un ulteriore passo verso la liberalizzazione.

Conformemente all'articolo 14 OIBT le persone che eseguono lavori d'installazione su determinati impianti speciali non necessitano di un'autorizzazione generale d'installazione. L'adempimento dei requisiti specifici definiti per tali persone in questo articolo porta al rilascio di un'autorizzazione d'installazione limitata. Per un limitato tipo di impianti elettrici è pertanto possibile ottenere a condizioni agevolate un'autorizzazione per lavori d'installazione.

Per ottenere un'autorizzazione d'installazione limitata si richiede attualmente il superamento di un esame dell'ESTI dopo tre anni di attività pratica nell'ambito dell'installazione su un determinato impianto speciale sotto la competente sorveglianza tecnica. Gli elettricisti di fabbrica (art. 13 OIBT) ottengono tale autorizzazione senza esame se dimostrano di aver svolto l'attività pratica prescritta (art. 14 cpv. 1 lett. a OIBT). Tutti gli altri aspiranti a tale autorizzazione devono altresì sostenere un esame dell'ESTI. Per completezza va precisato che chiaramente i titolari di un'autorizzazione generale non necessitano di un'ulteriore autorizzazione d'installazione limitata per l'esecuzione di lavori d'installazione su impianti speciali ai sensi dell'articolo 14 OIBT.

Nella prassi si è constatato che il requisito dell'attività pratica sotto la competente sorveglianza tecnica nell'ambito dell'installazione di impianti fotovoltaici non può essere soddisfatto da tutte le categorie professionali interessate. I professionisti del settore degli involucri edilizi e della copertura dei tetti interessati a una tale autorizzazione d'installazione sono di fatto esclusi dall'ammissione all'esame secondo l'articolo 14 OIBT, sebbene abbiano acquisito in parte conoscenze approfondite (ad es. formazione di Solarteur). Ciò significa che, malgrado le adeguate conoscenze, i lavori d'installazione eseguiti dai professionisti in questione devono svolgersi con l'ausilio di un titolare dell'autorizzazione generale d'installazione.

Per tale motivo e poiché con l'esame dell'ESTI per l'ottenimento di un'autorizzazione d'installazione per gli impianti di produzione di energia viene garantito che le persone in questione dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche per lavorare in sicurezza su tali impianti, le condizioni di ammissione all'esame devono essere adeguate alla prassi ed ampliate.

Questa modifica di ordinanza implica anche che il contenuto dell'autorizzazione eccezionale dell'ESTI del 30 novembre 2018 riguardante la deroga alla disposizione sull'obbligo di notifica secondo l'articolo 23 capoverso 1 OIBT (FF 2019 1190) venga trasposto nel diritto ordinario.

## **2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni**

Il progetto non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione, sui Cantoni e sui Comuni.

## **3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società**

In futuro per gli operatori del settore della tecnica della costruzione sarà più facile formare e reclutare personale. Per coloro i quali aspirano a un'autorizzazione, l'accesso all'esame è facilitato, viste le più ampie possibilità per acquisire le conoscenze pratiche richieste e, di conseguenza, si riducono i tempi necessari e quindi anche l'onere finanziario. Il progetto non ha alcuna ripercussione negativa per l'economia, l'ambiente e la società.

## **4. Commento alle singole disposizioni**

*Art. 14 cpv. 1 lett. a e b n. 1-2*

Questa disposizione presuppone in particolare che la persona a cui è affidata l'esecuzione dei lavori abbia superato un esame organizzato dall'ESTI. Essendo la principale garanzia che l'impianto venga eseguito con le conoscenze specialistiche richieste, tale requisito viene mantenuto. Come condizione supplementare per l'ammissione all'esame, finora si doveva dimostrare di aver svolto, sotto la sorveglianza di una persona del mestiere o di una persona che ha superato il relativo esame, tre anni di attività pratica su tali impianti. Rimane assolutamente fondamentale il requisito dell'acquisizione dell'esperienza pratica sull'impianto specifico; infatti, per la corretta esecuzione di un impianto sono necessarie conoscenze manuali specifiche che soltanto in parte possono essere verificate nel contesto dell'esame organizzato dall'ESTI. L'acquisizione della necessaria esperienza pratica non deve però più essere limitata soltanto all'attività svolta sotto la sorveglianza ai sensi dell'OIBT, ma estesa anche all'attività svolta sugli impianti con l'ausilio di persone autorizzate a eseguire lavori d'installazione (titolari dell'autorizzazione generale o limitata), circostanza questa molto diffusa nella prassi. Questa seconda costellazione viene espressa con il termine «direzione», che sta a indicare che è necessaria la presenza in loco di una persona autorizzata a eseguire lavori d'installazione e che l'acquisizione dell'esperienza pratica è giuridicamente valida soltanto se c'è una collaborazione fisica con una tale persona sul cantiere. Non è ammessa la sorveglianza intesa come un controllo dei lavori a posteriori da parte del titolare di un'autorizzazione limitata. Con questa precisazione sarà possibile accreditare l'esperienza pratica acquisita collaborando in loco con una persona che è autorizzata a eseguire i lavori d'installazione.

Oltre all'ulteriore possibilità attualmente prevista per soddisfare questa condizione secondaria di esperienza pratica viene creata un'altra condizione secondaria alternativa. In futuro saranno ammessi all'esame anche coloro i quali hanno acquisito le conoscenze specialistiche e l'esperienza pratica portando a termine una formazione qualificata. Nel settore degli impianti solari occorre pensare in particolare alla formazione di Solarteur. Le modifiche all'articolo rendono necessaria una nuova ripartizione della lettera b.

La lettera a contiene la regola attuale, con la precisazione per quanto concerne la collaborazione con un titolare di un'autorizzazione limitata. La lettera b numero 1 stabilisce che la collaborazione attualmente in atto tra i titolari dell'autorizzazione e coloro i quali aspirano a un'autorizzazione può essere tenuta in considerazione come esperienza acquisita. Allo stesso tempo si garantisce che le persone che hanno seguito il percorso sinora previsto non siano svantaggiate.

In deroga al requisito dell'attività pratica, il numero 2 prevede che l'ESTI possa definire le formazioni specialistiche – sempre che ve ne siano – che, se portate a termine, permettono di accedere all'esame dell'ESTI. Autorità specializzata e titolare della presidenza della Commissione d'esame, l'ESTI è dotata delle necessarie competenze specialistiche e dei poteri (art. 21 OIBT e art. 7 dell'ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione; RS 734.272.3) per stabilire nel regolamento del 28 giugno 2018 sull'esame per lavori d'installazione su impianti speciali, d'intesa con le usuali organizzazioni del mondo del lavoro, i requisiti delle singole formazioni. Di norma queste formazioni specialistiche sono seguite come formazione parallela all'esercizio dell'attività professionale e prevedono moduli orientati alla pratica.

#### *Art. 18 cpv. 2*

Questa modifica concerne il testo tedesco (correzione di un errore redazionale dell'ultima revisione).

#### *Art. 23*

L'obbligo generale di notifica, introdotto con la revisione dell'OIBT il 1° gennaio 2018, non si è rivelato efficace nella prassi. Per tale motivo, il 30 novembre 2018, l'ESTI ha concesso un'autorizzazione eccezionale che disciplina l'obbligo di notifica in modo pressoché simile a prima. La presente modifica consente una gestione più flessibile dell'obbligo di notifica: permette all'ESTI di adeguare l'obbligo di notifica ai requisiti e alle esigenze attuali di sicurezza nonché allo stato della tecnica. Le deroghe all'obbligo di notifica previste dal testo vigente continueranno a essere valide.

#### *Art. 24 cpv. 5*

Questa modifica è una conseguenza dell'adeguamento dell'obbligo di notifica (art. 23).

#### *Art. 25 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 4*

L'obbligo di notifica per i lavori d'installazione prima della loro esecuzione secondo l'articolo 23 si applica per analogia anche ai titolari dell'autorizzazione d'installazione limitata. Le disposizioni in materia sono pertanto ripetute in questo articolo.

#### *Art. 33 cpv. 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

Il capoverso 1<sup>bis</sup> obbliga espressamente i gestori di rete a notificare all'ESTI il completamento degli IPE. Poiché ricevono le notifiche secondo gli articoli 23 e 25 OIBT e assicurano che i rapporti di sicurezza siano depositati, inclusi i verbali di misurazione e di verifica, è opportuno che i gestori di rete notifichino all'ESTI il completamento degli impianti.

Finora l'ESTI controllava, nell'ambito delle procedure d'approvazione dei piani, gli IPE a partire da una potenza di oltre 30 kVA. La possibilità stabilita al capoverso 1<sup>ter</sup> di concedere o ordinare deroghe all'obbligo di notifica consente una gestione flessibile grazie alla quale si possono limitare i controlli saltuari agli impianti, che, secondo l'esperienza, rappresentano un maggiore potenziale di rischio. Ad esempio, l'obbligo di notifica può essere limitato agli impianti, che superano un determinato limite di potenza. Questo permette il consolidamento di efficienti controlli saltuari degli IPE da parte dell'ESTI. I dati vengono utilizzati solo a questo scopo e comprendono le informazioni contenute nel rapporto di sicurezza (indirizzo del proprietario dell'impianto, ubicazione dell'IPE, data del controllo finale, data del collaudo, installatore con numero di autorizzazione, ispettore con numero di autorizzazione, potenza installata, tipo di installazione, ampliamento o nuova installazione).

*Art. 35 cpv. 2, 3 e 4*

Eventuali controlli saltuari degli IPE devono essere effettuati quanto prima dopo la consegna dell'impianto al proprietario (cfr. art. 24 cpv. 3 OIBT), motivo per cui per l'effettuazione del controllo di collaudo si giustifica un termine più breve, pari a due mesi, dalla ripresa dell'impianto (attualmente 6 mesi). Questo garantisce che eventuali difetti siano eliminati tempestivamente.

*Allegato n. 2.4.11*

L'attuale numero 2.4.11 è in contraddizione con il numero 4 dell'allegato, ragione per cui viene abrogato.